

# D.L. Semplificazione e Sviluppo: le novità in materia di lavoro

---

17 Febbraio 2012

Il decreto legge n. 5/2012 ha introdotto alcune novità in materia di lavoro:

- ***Astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza (art. 15)***

A decorrere dal 1° aprile 2012, a fronte di alcune modifiche apportate all'art. 17 del D.Lgs n. 151/01, la competenza al rilascio dell'autorizzazione per l'astensione anticipata dal lavoro per maternità viene suddivisa tra ASL e Direzione territoriale del Lavoro.

- ***Assunzioni e collocamento obbligatorio (art. 18)***

Il comma 3 dell'art. 18 ha introdotto alcune modifiche all'art. 4 del DPR n. 333/2000 in merito alla richiesta di sospensione degli obblighi occupazionali in materia di collocamento obbligatorio che si ha, per le imprese industriali, in presenza di interventi integrativi di CIGS o di solidarietà (art. 1, comma 1, legge n. 863/1984) o, in tutti i settori, in presenza di una procedura di mobilità.

In tali casi, infatti, l'istanza presentata da imprese con unità produttive ubicate in più province, va inviata oltreché al servizio della Provincia ove insiste la sede legale, anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

- ***Libro unico del lavoro (art. 19)***

Per ciò che concerne la redazione del libro unico del lavoro, ai fini della determinazione delle sanzioni in materia, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non ad ogni singolo dato di cui manchi la registrazione, mentre la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse dal punto di vista qualitativo o quantitativo della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

- ***Responsabilità solidale negli appalti (art. 21)***

Viene riformulato l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, chiarendo definitivamente che i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti, per i quali opera il regime della responsabilità solidale, sono quelli in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. La norma ha inoltre espressamente previsto che rimane escluso dall'ambito di operatività della responsabilità solidale qualsiasi obbligo per

le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

• ***Trattamento dei dati personali (art. 45)***

Per quanto concerne la normativa relativa al trattamento dei dati personali, l'art. 45 del decreto ha soppresso l'obbligo di redazione e aggiornamento del DPS (Documento Programmatico della Sicurezza per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari mediante strumenti informatici) attraverso l'abrogazione della lettera G, comma 1 dell'art. 34 del D.Lgs n. 196/2003.

Inoltre, è stata abrogata l'autocertificazione per le aziende che trattano dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, attraverso la soppressione del comma 1bis del medesimo art. 34 del D.Lgs n. 196/2003.

Pertanto il DPS non rientra più tra le misure minime di sicurezza in materia di trattamento dati mediante sistemi informatici, mentre restano confermate tutte le altre misure minime di sicurezza.

Si rileva, inoltre, l'estensione del trattamento dei dati giudiziari, ora consentito anche quando "effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'Interno o con i suoi uffici periferici di cui all'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 30 luglio 1999 n° 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili".